



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Primo Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;



Via Garibaldi, n.25 - 86100 Campobasso - Italia | Tel. 0874-6822.13/15/57

e-mail: sezione.controllo.molise@corteconti.it | pec: molise.controllo@corteconticert.it

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 37/INPR del 25 marzo 2026, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2026;

VISTA la nota del 30 marzo 2026 con cui il Segretario Comunale del Comune di Campochiaro (CB) ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 5/PRES/2026, del 21 aprile 2026, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato in data odierna la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 476 del 30 marzo 2026, il Segretario Comunale del Comune di Campochiaro ha avanzato richiesta di parere *"in merito alla corretta applicazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. 19/2026, relativo all'esclusione di alcune voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa di personale (art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006; art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017). In particolare, si rappresenta che, secondo alcune interpretazioni operative, per il principio di omogeneità la suddetta esclusione dovrebbe operare sia sulla spesa attuale sia sulla spesa storica di riferimento. Tale impostazione appare tuttavia suscettibile di neutralizzare gli effetti della norma, soprattutto nei casi in cui la spesa attuale per il segretario sia inferiore a quella storica. Si chiede pertanto di chiarire se: l'esclusione debba operare sia sul dato storico sia su quello attuale; ovvero se, in coerenza con la ratio della norma, sia possibile escludere tali voci dal solo dato attuale"*.

IN DIRITTO

Sull'ammissibilità soggettiva

Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua ammissibilità dal punto di vista soggettivo.

In riferimento a tale questione la Sezione delle Autonomie, prima con atto d'indirizzo del 27 aprile 2004 e da ultimo con delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, l'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali laddove istituito.

In mancanza di tale ultimo organo consiliare, la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo qualora sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale richiedente *ex* articolo 50 T.U.E.L., ovvero il Sindaco, nel caso del Comune.

Pertanto, la richiesta di parere qui al vaglio della Sezione, sottoscritta dal Segretario Comunale, deve dichiararsi soggettivamente inammissibile.

Sull'ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo di ammissibilità in senso oggettivo della richiesta, si vaglia se essa rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7 comma 8 sopra citato, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni "*collaborazione ... ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica*".

L'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali suddette è indicato dalle pronunce di orientamento generale adottate sia dalle Sezioni Riunite sia dalla Sezione delle autonomie, ai rispettivi sensi dell'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno affermato che detto articolo 7, comma 8 *“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *“sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* sia pure *“in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*, giacché *“non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”*. In particolare, *“talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) [...] estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica [...] possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica ...limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle [...] statuizioni recanti [...] limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio”* (Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Secondo l'orientamento consolidato della magistratura contabile, *“l'ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della*

legge n. 131 del 2003" (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 luglio 2022, n. 9/QMIG).

Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione 10 febbraio 2014 n. 3, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *"all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente"*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *"una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*.

Dunque, una visione prospettica denota che la richiesta rientrerebbe nella materia di contabilità pubblica, afferendo alla regolamentazione dei limiti di spesa imposti agli Enti pubblici.

Recita l'art. 3, comma 3, d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (*medio tempore* convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50): "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR".

Ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater l. 27 dicembre 2006, n. 296: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”*

Dal tenore letterale delle norme appena richiamate, apparirebbe *prima facie* plausibile ad un accorto interprete un'esegesi che, privilegiando ragioni di coerenza logica ed omogeneità di calcolo, sancisse l'irrilevanza della spesa retributiva per il Segretario Comunale sia nel calcolo del limite “storico” sia nel calcolo dell'importo “attuale”, da raffrontare a quello “storico” (esegesi pure richiamata nella richiesta di parere).

Tuttavia, una pronuncia consultiva nel merito della questione è preclusa a questa Sezione dalla *supra* indicata inammissibilità soggettiva della richiesta di parere.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il quesito sia soggettivamente inammissibile.

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere, in premessa indicata, presentata dal Segretario Comunale del Comune di Campochiaro.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio, in Campobasso, del 22 Aprile 2026.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)